

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 17 SETTEMBRE 2002

79^a seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità.

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo soffermandosi sul disegno di legge n. 1296, assunto come testo di riferimento della Commissione di merito, in relazione al quale illustra il seguente schema di parere:

"La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1296, rileva che l'articolo 1 non dà luogo a rilievi di ordine costituzionale. Al riguardo evidenzia che il disegno di legge riguarda materie di esclusiva competenza statale, non contrasta con fonti di livello comunitario, né con competenze regionali, né di altri enti locali. Non si ravvisa inoltre la necessità di una legislazione organica, ai sensi della VII disposizione transitoria della Costituzione, come già chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 1974, ove si afferma che "le norme sull'ordinamento giudiziario, ex articolo 108 della Costituzione, non esprimono una posizione differenziata e sono modificabili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente". La riserva di cui all'articolo 108, primo comma, poi, è soddisfatta anche da una legge delega.

Per quanto concerne l'articolo 2 appare congruo l'aver previsto qualificazioni particolari, rappresentative di situazioni che vanno oltre il semplice conseguimento della laurea in giurisprudenza, con avvenuta esperienza "sul campo". Desta perplessità la non omogeneità delle tre qualificazioni indicate, soprattutto quella dell'aver conseguito l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla Pubblica amministrazione: la soglia per la qualificazione potrebbe elevarsi prevedendo l'avvenuto superamento del concorso con conseguente attività lavorativa di almeno due anni alle dipendenze della Pubblica amministrazione. Non sembra, tuttavia, che la disomogeneità

crei problemi di compatibilità costituzionale trattandosi di stabilire qualificazioni di accesso al concorso, come tali sufficientemente ragionevoli ex articolo 3 della Costituzione. **Pare, da ultimo, utile non dimenticare, previa attenta valutazione della sperimentazione in corso, la Scuola di specializzazione per le professioni legali.** Nulla rileva, sotto il profilo costituzionale, per quanto riguarda la lettera b).

Quanto all'articolo 3, si osserva che l'unico punto che possa implicare problemi di rilevanza costituzionale è quello che prevede la nomina di magistrati componenti del Comitato direttivo della scuola da parte del CSM, di concerto con il Ministro della giustizia (ai sensi della lettera c). Occorre verificare se tale disposizione violi la previsione di cui all'articolo 105 della Costituzione e, previamente, se l'ambito normativo possa essere completamente sussunto nell'articolo 110 della Costituzione, potendosi ipotizzare che l'istituzione e il funzionamento della scuola rientrino fra le competenze di organizzazione spettanti al Ministero della giustizia. Purtuttavia, la previsione di cui al comma 1, lettera g) impinge nello *status* dei magistrati. Il concerto è, tuttavia, costituzionalmente compatibile, come ha affermato, in materia di incarichi direttivi, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 379 del 9 luglio 1992 e nei limiti di essa.

L'articolo 4 non dà luogo a rilievi costituzionali: appare congruo nel merito e stabilisce principi e criteri direttivi plurimi e specifici.

Si osserva, inoltre, che la norma di cui all'articolo 5 non affronta esplicitamente in problema se l'imparzialità del giudice ex articolo 111 della Costituzione sia garantita laddove egli sia comunque intercambiabile con il pubblico accusatore. Non potendosi approfondire nella presente sede deliberativa l'enorme problema a monte, si esprime un parere di nulla osta riguardo alla soluzione adottata che fornisce una risposta implicita. Quanto all'attestato di idoneità rilasciato dalla scuola, si rinvia a quanto espresso a proposito dell'articolo 3.

Rilevato che l'articolo 6 non dà adito a rilievi costituzionali, si osserva che i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 7 appaiono troppo generici, per cui la norma risulta in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Se poi si intendesse avvalersi dei criteri di cui agli articoli 17 e seguenti del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, la norma dovrebbe, comunque, essere riformulata.

Si osserva altresì che la disposizione di cui all'articolo 8 non appare in linea con l'oggetto del disegno di legge, per cui sarebbe preferibile affidare la particolare materia a un separato disegno di legge che tenga conto, fra l'altro, degli altri disegni di legge in materia, i quali, peraltro, non sono suscettibili di rilievi sotto il profilo costituzionale. Si propone, in ogni caso, di integrare la delega con l'espressa previsione del ricorso all'istituzione di sezioni distaccate di Corte d'appello, tenendo presente che il secondo grado di giurisdizione è stato interessato significativamente, ma indirettamente, dalla riorganizzazione del primo grado (giudice unico) acquisendo nuove attribuzioni giurisdizionali senza che la distribuzione sul territorio venisse minimamente modificata per cui si ritiene necessario che gli strumenti previsti dalla delega siano completi e fortemente flessibili, un'esigenza confermata dalle numerose iniziative legislative in materia, che evidentemente sono espressione di un disagio diffuso di cui i proponenti si sono fatti interpreti.

Con riguardo agli articoli 9, 10 e 11, si rileva che la Commissione speciale per le funzioni di legittimità risulta composta da membri nominati dal CSM che li sceglie fra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia. La Corte costituzionale ha rilevato al riguardo la necessità di un rapporto di collaborazione fra Consiglio superiore della Magistratura e Ministro al fine di assicurare il coordinamento dell'articolo 110 con le disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, secondo comma, della Costituzione. Vi sono, infatti, competenze ministeriali riconosciute costituzionalmente compatibili che comunque si ripercuotono sulla posizione dei magistrati: ad esempio la proposta, concertata con l'apposita commissione "Uffici" del CSM, per il conferimento di incarichi direttivi, da sottoporre al *plenum*, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 195 del 1958. Si tratta di comprendere se le norme in esame attengono strettamente allo status dei magistrati di cui all'articolo 105 della Costituzione, ovvero si pongono nell'ambito dell'articolo 110 della Costituzione. Una soluzione analoga a quella adottata per gli incarichi direttivi (proposta concertata) non aprirebbe spazi a ipotesi di incostituzionalità. Nulla avendo da rilevare a proposito dell'articolo 12, si osserva che l'indennità di trasferta di cui all'articolo 13 sembra ricollegabile solo all'attività dei magistrati non residenti nel distretto giudiziario del Lazio, visto che diversamente opinando si rischierebbe di violare l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo dell'eguaglianza e della ragionevolezza. Si sottolinea, peraltro, che la normativa non appare tale da giustificare una diversità di trattamento fra magistrati (ordinari e speciali) che esercitano funzioni di legittimità e quelli che esercitano funzioni centralizzate non giurisdizionali. Si segnala, in proposito, la contrarietà espressa dalla Corte dei conti circa la discriminazione che si verificherebbe tra i consiglieri assegnati a sezioni giurisdizionali e quelli assegnati a sezioni di controllo o consultive. Analoghe considerazioni valgono a proposito dei giudici amministrativi.

Sui disegni di legge in titolo, esaminati congiuntamente, la Commissione esprime, pertanto, parere favorevole con le suddette osservazioni riferite, in quanto compatibili, a tutti i provvedimenti connessi al disegno di legge n. 1296.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento, la pubblicazione del presente parere. ".

La seduta termina alle ore 14,35.